

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/542 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 ottobre 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Cambogia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 22 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dall'impresa produttrice di zucchero Sucre Suisse SA con sede in Svizzera la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute da Sucre Suisse SA.
- (3) Il 3 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto anche dal Belgio una notifica di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dal Belgio. L'8 marzo 2018 il Belgio ha informato la Commissione del ritiro dell'opposizione alla domanda di registrazione dello «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu).
- (4) Sucre Suisse SA si opponeva alla registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) in quanto la descrizione del prodotto come «zucchero di palma» non è precisa e il prodotto non è conforme alla definizione degli zuccheri di cui alla direttiva 2001/111/CE del Consiglio ⁽³⁾ relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.
- (5) La Commissione ha ritenuto l'opposizione ricevibile e, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha invitato la Cambogia e Sucre Suisse SA, con lettera del 3 aprile 2018, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di trovare un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (6) Il 29 giugno 2018 la Cambogia ha chiesto una proroga del termine per le consultazioni. A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni a decorrere dal 4 luglio 2018.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 331 del 3.10.2017, pag. 8.

⁽³⁾ Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GUL 10 del 12.1.2002, pag. 53).

- (7) A seguito delle consultazioni le parti interessate hanno raggiunto un accordo. Il 3 ottobre 2018 la Cambogia ha comunicato i risultati dell'accordo alla Commissione.
- (8) La Cambogia e Sucre Suisse SA hanno convenuto che non vi è alcuna necessità di modificare il documento unico pubblicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le parti interessate ritengono inoltre utile chiarire che cosa sia lo «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) dichiarando quanto segue: «Lo 'Skor Thnot Kampong Speu' è un tipo di zucchero estratto dalla palma. Lo zucchero di palma non è definito nella direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, ma può essere commercializzato nell'UE in base alle generali disposizioni di legge. Lo zucchero di palma è utilizzato nell'alimentazione umana in tutto il mondo da secoli.».
- (9) Poiché l'accordo concluso tra la Cambogia e Sucre Suisse SA è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, si dovrebbe tenere conto del suo contenuto.
- (10) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (*).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).